



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 8.319.1/2021 SS-PNRR

Oggetto: **[ID: 9334] LOREO (RO), ADRIA (RO):** nuovo impianto agro-fotovoltaico composto da due sezioni di produzione e sistema di accumulo (storage system) della potenza massima complessiva di 20,452 MW da realizzarsi nei comuni di Loreo e Adria (RO).

Procedimento ai sensi dell'art. 23, del D.lgs. 152/2006 VIA

Proponente: Eridano S.r.l.

Parere VIA

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it
VA@pec.mase.gov.it

Alla Società ERIDANO S.r.l.
eridano44@legalmail.it

E. p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
(SABAP-VR)
sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della DG ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico* della DG ABAP

Alla Regione del Veneto
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Provincia di Rovigo
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Al Comune di Loreo (RO)
protocollo.comune.loreo.ro@pecveneto.it

Al Comune di Adria
protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.



VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”.

CONSIDERATO quanto stabilito dall’art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui “*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*”.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all’art. 28, l’applicazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, secondo cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, istituita ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni sono interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale, anche con riferimento ai procedimenti pendenti.



CONSIDERATO che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR. **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informatica digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."(Rev.4 del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che la Società ERIDANO S.r.l., con nota acquisita agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) prot. MiTE.164121 del 28 dicembre 2022, ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che il MASE, con nota prot. n. 0035386 del 09.03.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. n. 3561-A del 10.03.2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, ha pubblicato la documentazione presentata dal Proponente sull'apposita piattaforma *web* all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9495>

Si richiama che, per problemi tecnici il MASE ha potuto effettivamente pubblicare la documentazione in data 14.03.2023 e quindi ha stabilito il decorrere dei termini per le osservazioni da tale data.

CONSIDERATO che il progetto oggetto della suddetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominato "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti". Pertanto per lo stesso si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

RICHIAMATO che, ai sensi dell'art. 36 c. 2-ter del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.".

Pertanto, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il procedimento di cui trattasi, per il Ministero della cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

PREMESSO che questo Ufficio, con nota prot. n. 3872 del 15.03.2023, ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP, richiedendo altresì di voler comunicare eventuale carenza documentale utile all'espressione del proprio parere.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. AOO_RVE10145164 del 15.03.2023, acquisita agli atti con prot. n. 3906 del 16.03.2023, la Regione del Veneto ha precisato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la propria competenza a formulare eventuali osservazioni mediante l'espressione di un parere regionale così come previsto dall'art. 19 della L.R. 4/2016, con istruttoria di valutazione curata dal Comitato Tecnico Regionale VIA.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 9292 del 24.03.2023, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 4450 del 24.03.2023, la Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di esito positivo con prescrizioni, richiedendo al contempo integrazioni con particolare riguardo alla tutela archeologica, per cui è stata riscontrata la mancanza della documentazione archeologica, così come previsto ai sensi dell'art. 23 e 5 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4699 del 30.03.2023, il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente.

CONSIDERATO che, con nota prot. 5466 del 12.04.2023, questa Soprintendenza Speciale, in accordo con quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, e il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP, con la nota su menzionata ha trasmesso la richiesta di documentazione integrativa e di modifiche progettuali, necessaria ai sensi del c.4 art.24 del D.Lgs n. 152/2006.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0201245 del 13.04.2023, acquisita agli atti con prot. n. 5650 del 14.04.2023, la Regione del Veneto ha fatto richiesta di documentazione integrativa a seguito della seduta del Comitato Tecnico regionale VIA tenutasi in data 05.04.2023, successivamente dallo stesso Comitato valutata.

CONSIDERATO che, con nota 38/2023 del 01.09.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 20714 del 19.09.2023, la Società Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio con la nota su menzionata.



CONSIDERATO che, con nota prot. n. 21580 del 26.09.2023, questa Soprintendenza Speciale ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e al Servizio II e III di esprimere il proprio contributo istruttorio a valle dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito *web* del MASE.

CONSIDERATO che, in riscontro alla soprarichiamata nota di richiesta formulata da questo Ufficio, la Soprintendenza ABAP, con nota prot. n. 31128 del 11.10.2023, acquisita agli atti della Scrivente con nota prot. 23515 del 12.10.2023, ha trasmesso il proprio parere a valle delle integrazioni trasmesse dal Proponente, confermandone l'esito positivo e comunicando, per quanto attiene alla tutela archeologica di non disporre la prosecuzione della verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 7 dell'Allegato I-8 del D.Lgs. 36/2023 e di ritenere conclusa la suddetta procedura.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0667632 del 15.12.2023, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 111 del 03.01.2024, la Regione del Veneto ha trasmesso la notifica del DDR n. 63 del 13 dicembre 2023, allegando il parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale subordinato a condizioni, concordemente al parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 223 del 23.11.2023, che ha conto delle valutazioni e considerazioni della amministrazioni intervenute nel processo istruttorio regionale, come meglio specificato nel parere citato a cui si rimanda.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4249 del 13.12.2024, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 5207 del 13.02.2024 la Soprintendenza ABAP per le province di Verona, Rovigo e Padova ha trasmesso ulteriori precisazioni sul parere endoprocedimentale trasmesso con nota prot. 9292 del 24.03.2023,

CONSIDERATO che, con nota prot. 5281 del 14.02.2024 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 7067 del 29.02.2024 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 80712 del 02.05.2024 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. del 13195 del 02.05.2024) il MASE, ai fini della predisposizione del Decreto Direttoriale di VIA, ha richiesto il parere di competenza di questo Ministero.

CONSIDERATO quanto segue in merito alla sintesi delle caratteristiche dell'intervento così come dedotte dalla Documentazione presentata dal Proponente.

Localizzazione

L'area interessata dalla realizzazione del parco fotovoltaico è situata a sud del centro abitato di Loreo e si estende a partire dall'ansa del vecchio corso d'acqua del Canal Bianco, oggi "Naviglio Adigetto", fino al canale consorziale denominato "Retinella", che delimita il confine sud.

Complessivamente l'area copre una superficie di circa 28 Ha ed è ubicata per circa il 60% della superficie all'interno dell'area produttiva denominata "Area Industriale Attrezzata (AIA)", a circa 2 km ad est dalla centrale di Terna denominata "Adria Sud", e per la restante parte in area agricola classificata dal PTRC come area di tipo agropolitana.

I terreni interessati, pur ricadendo in parte nel perimetro dell'area produttiva sono attualmente utilizzati per la coltivazione agricola di tipo cerealicolo e foraggiero. La sistemazione dell'area è costituita da appezzamenti di forma rettangolare, disposti "alla ferrarese", intervallati da piccoli scoli di irrigazione che si immettono nel canale consortile denominato "Retinella".






Fig. 1 Inquadramento dell'area di intervento nel contesto dell'area vasta



Fig. 2 Inquadramento con i Comuni confinanti.

Secondo quanto riportato dal Proponente circa l'accessibilità all'area (Cfr. SIA, quadro progettuale, Elaborato 01-2.rev00_SIA quadro progettuale PARTE SECONDA - QRP-signed.pdf): «L'area oggetto di intervento è accessibile da due distinti percorsi che si snodano a partire dalla strada provinciale SP 45, detta anche "Via del Mare":

- Il primo percorso è costituito dalla strada provinciale SP41 che costituisce il sistema infrastrutturale stradale dell'AIA, per concludersi nella parte terminale tramite una strada interpodereale in ghiaia a servizio delle proprietà agricole limitrofe;
- Il secondo percorso è costituito dalla strada comunale denominata Via Dossi Vallieri, la quale conduce alla strada arginale sul lato destro del vecchio ramo del "Naviglio Adigetto", fino all'ingresso della strada interpodereale che delimita il confine lungo il lato ovest dell'area oggetto di intervento.[...] L'accesso alla stazione di trasformazione MT/AT, dove è prevista la realizzazione in ampliamento del sistema di accumulo, avviene dalla strada SP41 di penetrazione dell'area produttiva, sulla quale si innesta la viabilità di servizio già inclusa tra le opere di progetto riguardanti l'impianto agro-fotovoltaico della società Marco Polo Solar 2, con la quale è prevista la condivisione della stazione stessa».



Fig. 3 Planimetria con indicazione della viabilità di accesso all'area (percorso 1 giallo e percorso 2 verde)

Sintetica descrizione dell'impianto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico composto da n. 2 sezioni, (una realizzata in area a destinazione produttiva e una in area agricola), della potenza rispettiva di c.ca 13.35 Mwp de 6,817 Mwp per una potenza complessiva di c.ca 20,453 Mwp, e di un sistema di accumulo (storage system) della potenza complessiva di 12 Mwp/24 Mwh, comprese le opere di



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
 PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

trasformazione MT/AT e le relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, con la condivisione della stazione di trasformazione Società Marco Polo Solar 2 s.r.l (il cui progetto ha avuto, con nota n. 0008371-P del 02-04-2021 parere favorevole con prescrizioni da parte della Scrivente), mediante completamento delle apparecchiature elettromeccaniche e l'ampliamento della stazione per l'installazione del sistema di accumulo.

Le opere previste si possono suddividere nelle seguenti categorie di intervento:

- sistemazione dell'area ed esecuzione delle opere accessorie;
- realizzazione del parco fotovoltaico, compresa la rete di connessione MR alla stazione utente;
- completamento delle apparecchiature elettromagnetiche all'interno della stazione di trasformazione MT/AT della Società Marco Polo Solar 2 srl, collegata mediante una rete di connessione AT alla stazione di Terna denominata "Adria Sud";
- realizzazione del sistema di accumulo (storage system) in ampliamento alla stazione di trasformazione MT/AT della Società Marco Polo Solar 2 srl.

La superficie coperta dei moduli in posizione orizzontale è di mq. 96.550 c.ca pari al 34% della superficie interessata dall'impianto fotovoltaico. Nella massima inclinazione dei moduli la superficie coperta si riduce di circa il 50% con un'incidenza rispetto alla superficie dell'area pari al 17,2%.




Figura 6/3 – Particolare dell'inseguitore monoassiale (tracker)

Le strutture di sostegno delle vele, sono realizzate in acciaio zincato e sono costituite da montanti verticali, infissi nel terreno ad interasse di circa mt. 6,80 per una profondità di circa mt. 3,00 e travature orizzontali che ruotano per mezzo di appositi giunti. Tali strutture ad inseguimento monoassiale (tracker), sono calcolate per resistere ai carichi accidentali e alla spinta del vento e sono

disposte con interasse di mt. 8,50 tra una fila e l'altra.

È previsto inoltre il posizionamento, nell'impianto di produzione, di 3 cabine-container bt/MT, della potenza di 6800 kVA, interconnesse tra di loro da cavi MT interrati lungo i percorsi principali realizzati nell'area. Le cabine saranno installate su apposite vasche prefabbricate di fondazione in c.a.,

predisposte per il passaggio dei cavidotti. Le vasche saranno posate a loro volta su platee in calcestruzzo gettate in opera.

Opere di connessione

Per quanto riguarda le opere di connessione i moduli fotovoltaici verranno collegati in serie di 26 unità (stringa) a costituire stringhe da 14,82 kW; ogni 20 stringhe saranno collegate a un Quadro di Stringa (QdS) mediante un cavo DC in alluminio da 6 mmq. Per le condutture MT di collegamento tra le cabine del parco si prevede la posa di tubo flessibile interrato alla profondità di 1,20 mt. Le due cabine di testa di ciascuna sezione di impianto saranno connesse alla stazione utente di trasformazione MT/AT condivisa con l'impianto Marco Polar Solar 2. Le connessioni saranno realizzate con 2 terne di cavi MT in alluminio, direttamente interrati alla profondità di 1,20 e protetti con una lastra in cls. Nei punti di attraversamento di scoli consortili, strade ed altre infrastrutture esistenti lungo il tracciato, la posa dei cavidotti sarà eseguita mediante perforazioni teleguidate (T.O.C. – trivellazione orizzontale controllata).

Opere accessorie

Per non alterare l'attuale assetto idrologico dell'area, sarà realizzata una rete di drenaggio sotterranea che varrà fatta confluire su alcuni canali ricettivi ricavati all'interno dell'area di progetto, collegati con i canali consortili tramite apposite bocche tarate per la regimentazione dei flussi delle acque.

Lo smantellamento dell'esistente sistema di canalizzazione per l'approntamento del parco agrofotovoltaico, verrà compensato con la creazione in punti opportuni delle vasche di laminazione atte a raccogliere un quantitativo analogo di invaso di acqua.

Attorno alle aree interessate dall'impianto è prevista la realizzazione di una recinzione di altezza complessiva di mt. 2,30 fuori terra, formata da paletti di ferro, montati su plinti in c.a. interreti e rete metallica zincata plastificata. È previsto altresì il passaggio di fauna di piccola e media taglia.

Ogni area sarà servita da cancelli carrabili, con passaggio netto di mt. 5, realizzati in profilati di acciaio zincato e rete metallica e sostenuti da montanti in acciaio fissati al terreno mediante blocchi di fondazione in cls.



Per quanto riguarda la viabilità interna dell'area è prevista la realizzazione di un asse principale di collegamento delle cabine-containers elettriche, costituito da una strada in ghisa realizzata mediante scavo di trincea di circa cm. 50 e posa di un cassonetto stradale a due strati. Il primo strato di fondazione in materiale riciclato, con pezzatura 0-60mm e spessore 40 cm., mentre il secondo strato di finitura, con pezzatura 0-30 mm e spessore 10 cm. Tale tracciato si svilupperà lungo il confine ovest dell'impianto; una viabilità secondaria sarà costituita da semplici capezzagne da utilizzare per le operazioni di manutenzione e per la conduzione agricola dell'area.

Opere di mitigazione

L'intervento di progetto si completa con la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. Il progetto prevede, altresì, l'utilizzo di una parte delle aree su cui insistono le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici come suolo agricolo per la coltivazione a seguito di seminazione.

La distanza prevista in progetto tra due file di pannelli pari a 8,5 mt permette di mantenere in coltivazione il 66% della superficie dominata dall'impianto. Considerando inoltre che è prevista l'esecuzione di una rete di drenaggio tubolare sotterraneo, in sostituzione dell'attuale reticolo di scoline, il recupero delle superfici attualmente occupate dalle scoline permetterà di mantenere in produzione circa il 70% della superficie ora coltivata; a ciò si aggiunge la porzione di terreno a ridosso dell'alzata arginale del vecchio ramo del "Naviglio Adigetto", della superficie di circa 25.000 mq, che conserva integralmente l'attuale utilizzo agricolo. All'interno dell'area destinata alla produzione energetica, i pannelli sono sollevati dal suolo in maniera da permettere il passaggio di macchine operatrici e di ridurre l'effetto di ombreggiamento al suolo, consentendo, quindi, lo sviluppo delle colture anche al di sotto dell'impianto fotovoltaico per una fascia di larghezza di oltre mt 5,50. [...] Al fine di compensare la presenza nel territorio delle strutture che compongono l'impianto fotovoltaico, il progetto prevede la realizzazione di una struttura arborea e arbustiva di mascheramento e protezione dell'area avente due funzioni essenziali:

- adeguata schermatura al fine di attenuare l'interferenza visiva dell'impianto, in particolare rispetto ai punti di vista più esposti (vie di transito);
- inserimento dell'intervento in un sistema ecologico, garantendo transito e permanenza di selvatici di varia taglia, contribuendo alla connessione degli elementi della rete ecologica prevista dagli strumenti urbanistici (PTCP e PAT).

I sistemi di schermatura visiva, di delimitazione e protezione perimetrale dell'impianto, saranno costituiti da filari di alberi e arbusti di essenze autoctone di tipo deciduo (fasce boscate); dette fasce saranno costituite da:

- un doppio filare variegato disposto lungo il perimetro esterno dell'impianto rivolto ad est e nord, maggiormente esposti alla vista lungo la viabilità locale ed interpodereale esistente;
- un semplice filare variegato disposto lungo i confini sud ed ovest, orientati verso l'interno dell'area a destinazione produttiva. [...]

Le essenze da utilizzare nella realizzazione delle fasce alberate governate *a ceduo*, saranno le seguenti: Carpino bianco (*Carpinus betulus* L.); Carpino orientale (*Carpinus orientalis* L. Miller); Ontano napoletano (*Alnus cordata*) Olmo bianco (*Ulmus laevis* Pallas); Amolo (*Prunus cerasifera* Ehrh.); Biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq).




Fig. 4 Planimetria dell'impianto

Previsioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

Secondo quanto riportato dal Proponente (cfr. SIA, quadro progettuale, parte seconda, Elaborato 01-2.rev00_SIA quadro progettuale PARTE SECONDA - QRP-signed.pdf): «L'area oggetto di intervento è classificata dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC come area "agropolitana" (rif. Tav 01a - uso del suolo); secondo quanto previsto dalla LR 17/2022, la superficie interessata non rientra tra le aree e i siti individuati come non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

[...] L'area di intervento è descritta nella Scheda di Ricognizione 37 "Bonifiche del Polesine Orientale", confinante con la Scheda 38 "Corridio Dunale sulla Romea". [...] L'area oggetto della ricognizione per buona parte della sua estensione è il risultato di significativi interventi di bonifica che attraverso la realizzazione di una adeguata rete di scolo e l'utilizzazione di impianti idrovori, hanno permesso la coltivazione. Il valore naturalistico-ambientale dell'area oggetto della ricognizione è identificabile principalmente nella presenza di importanti corsi d'acqua e di una fitta rete di scoli e canali. Vi sono inoltre alcune aree di interesse naturalistico come i maceri, un tempo utilizzati per il trattamento della canapa, e fasce boscate residuali. Per quanto concerne i valori storico-culturali, significativa è la presenza di paleoalvei legati alle divagazioni/esondazioni del Po, dell'Adige e del Tartaro. Particolare rilevanza rivestono i siti archeologici presenti in Comune di Adria, come l'abitato romano in località Retratto e le necropoli di età preromana e romana tra le località Cà Garzoni e Piantamelon.

Da segnalare inoltre una strada risalente all'età romana repubblicana, ovvero la "Via Popillia Interna" che interessa i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Corbola. [...] Dall'analisi vincolistica effettuata non si sono riscontrate interferenze dirette tra le aree di progetto ed i vincoli individuati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento».

Analisi percettiva del progetto

Secondo quanto riportato dal Proponente (Cfr. Relazione paesaggistica, Elaborato 03.rev00_SIA Relazione Paesaggistica-signed.pdf): «I punti di osservazione di Visibilità dell'Area risultano essere le alzate arginali dei corsi d'acqua. Analogamente, è possibile osservare il contesto territoriale dalle alzate arginali considerando la giacenza dell'area al di sotto del livello del mare (-3/-4 m) e le altezze degli argini dei corsi d'acqua Ramo morto del Canalbianco e Canalbianco (+4/+4 m), posti a corona intorno all'area del parco agrofotovoltaico».




Fig. 5, 6 Quota piano campagna, altezze arginature corsi d'acqua e coni visuali

Il Proponente dichiara che dai punti di vista sopra riportati, ad eccezione del punto di vista 4 collocato ad un dislivello positivo di 2,70 mt, la distanza dell'impianto e la fascia di mitigazione con alberature di alto fusto non ne consentono la visibilità.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente territorialmente (con nota prot. 9292 del 24.03.2023 e nota prot. 4249 del 13.02.2024) ha verificato la *situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento*:

1.1 Beni paesaggistici

- L'area interessata dall'intervento risulta ricadere parzialmente all'interno della fascia di rispetto fluviale ex art. 142 lett.c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. – Corsi d'acqua. (Po di Levante Canal Bianco – Ramo morto del Canal Bianco).



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

1.2. Beni architettonici

In prossimità dell'area interessata dall'impianto fotovoltaico è presente un immobile denominato "ex chiesa Retinella" sottoposto alle disposizioni di tutela con D.M. 05.07.2006.

CONSIDERATO che, relativamente all'interferenza con la situazione vincolistica sopra rappresentata la Soprintendenza ABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con le note su menzionate ha rilevato che:

- nella porzione ricadente all'interno della fascia di rispetto fluviale di cui sopra, non è prevista l'installazione di moduli fotovoltaici, anzi tale superficie è destinata ad opere di mitigazione tese al mascheramento dell'impianto rispetto ai punti di vista più esposti.
- l'impianto fotovoltaico attesa la vegetazione esistente, nonché le misure di mitigazione previste dal progetto, non interferisce con il bene culturale "ex Chiesa Retinella" sottoposto alle disposizioni di tutela con D.M. 05.07.2006.

CONSIDERATO che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere endoprocedimentale (nota prot. 9292 del 24.03.2023) «l'area interessata dalla realizzazione del parco fotovoltaico è situata a sud del centro abitato di Loreo e si estende a partire dall'ansa del vecchio corso d'acqua del Canal Bianco, oggi "Naviglio Adigetto", fino al canale consorziale denominato "Retinella", che delimita il confine sud. Complessivamente l'area copre una superficie di circa 28 Ha ed è ubicata per circa il 60% della superficie all'interno dell'area produttiva denominata "Area Industriale Attrezzata (AIA)", a circa 2 km ad est dalla centrale di Terna denominata "Adria Sud", e per la restante parte in area agricola classificata dal PTRC come area di tipo agropolitana. I terreni interessati, pur ricadendo in parte nel perimetro dell'area produttiva sono attualmente utilizzati per la coltivazione agricola di tipo cerealicolo e foraggiero. La sistemazione dell'area è costituita da appezzamenti di forma rettangolare, disposti "alla ferrarese", intervallati da piccoli scoli di irrigazione che si immettono nel canale consortile denominato "Retinella".

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP nel proprio parere sopra citato (nota prot. 9292 del 24.03.2023), ha espresso parere favorevole all'impianto nel rispetto di precise condizioni di seguito riportate, rilevando la conformità della relazione paesaggistica al DPCM 12.12.2005 e la necessità di integrare il progetto con la Documentazione di valutazione archeologica preliminare.

CONSIDERATO che, a seguito della trasmissione da parte del Proponente della documentazione integrativa richiesta, la Soprintendenza ABAP territorialmente competente con nota prot. 31128 del 11.10.2023 ha confermato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'impianto subordinatamente a determinate condizioni sulle quali questo Ufficio concorda e che vengono sotto riportate integrandole nel quadro delle condizioni ambientali.

CONSIDERATO che il parere della Soprintendenza ABAP, al netto delle prescrizioni rilasciate, avente per oggetto interventi ricadenti in ambiti tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, assorbe le valutazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla tutela archeologica, la Soprintendenza ABAP, considerato che nell'area oggetto di intervento, benché non interessata da provvedimenti di vincolo ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, ha ravvisato un basso rischio archeologico per la presenza della linea di costa di età pre-protostorica, e ha comunicato di non disporre la prosecuzione della verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 7 e ss. dell'Allegato I-8 del D. Lgs. 36/2023, ritenendo comunque necessario garantire l'assistenza archeologica ai lavori di scavo di maggiore impatto sul sedime.

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla tutela archeologica, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio di competenza trasmesso con nota prot. 7067 del 29.02.2024 ha rilevato quanto segue:

«In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.



Considerato che il progetto non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004 ma è prossimo alla linea di costa di età pre-protostorica;

Considerato che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023, la Soprintendenza ha ravvisato un interesse archeologico per le aree interessate dal progetto e ha valutato un rischio archeologico basso;

Ritenuto che non sussistano le condizioni di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico come prevista dall'art. 1, c. 7 e ss. dell'All. I.8 del D.Lgs. 36/2023; si ritiene l'opera in progetto compatibile con la tutela del patrimonio archeologico, nel rispetto della seguente prescrizione, ai sensi dell'art. 1, c. 5 dell'All. I.8 del D.Lgs. 36/2023: CORSO D'OPERA: i lavori di scavo di maggiore impatto sul sedime, quali quelli delle vasche di laminazione e dei pozzetti di ispezione dovranno essere condotti sotto assistenza archeologica, secondo le indicazioni della Soprintendenza;

Si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali.»

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*.

VISTA E CONSIDERATA tutta la documentazione pubblicata sul sito del MASE.

VISTE E CONSIDERATE le osservazioni pubblicate sul sito del MASE.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle “Linee Guida” di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]



- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- e) *una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
- f) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.*

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua*



semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenze ABAP ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento valutando la compatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*».

VISTO il Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «*Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina*».

VISTO il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*».

VISTO il Decreto-Lege 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23 G00022) (GU Serie Generale n. 47 del 24.02.2023).

CONSIDERATO che, come rilevabile dalla documentazione integrativa presentata dal proponente con nota del 01.09.2023 agli atti di questo Ufficio acquisita con prot. 20714 del 19.09.2023 l'area oggetto di intervento è collocata all'interno di un ambito a destinazione produttiva e a ridosso di un altro impianto fotovoltaico in costruzione.

CONSIDERATA la vocazione del contesto in cui si colloca (produttivo-industriale) e le misure di mitigazione previste dal progetto così come ulteriormente rafforzate e precisate nelle *prescrizioni* di seguito riportate.

VISTA legge regionale del Veneto n. 17/2022 «*Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra*» nella quale sono stabiliti degli indicatori di presuntiva non idoneità elencati all'art. 3 della legge, c. 1.

VISTA la legge urbanistica regionale Veneto del 23 aprile 2004, n. 11 (BUR Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020) «*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*».

VISTO Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020.

CONSIDERATO che recentemente, in data 10.11.2022, il Ministero della cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il protocollo congiunto per *l'adeguamento dell'intesa sottoscritta in data 15 luglio 2009 tra Ministero per i beni e le attività culturali e il Presidente della Giunta provinciale per il Veneto per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.135, comma 1, e 143 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

CONSIDERATO che l'art. 6 del Protocollo congiunto prevede la sottoscrizione da parte di Ministero e Regione di un Disciplinare attuativo «*volto a definire nel dettaglio i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività relative con riferimento ai diversi stralci*», *previste per la redazione del Piano*».



CONSIDERATO che in data 15.11.2023, il Ministero della cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il citato disciplinare attuativo.

CONSIDERATO che sia il suddetto Protocollo di intesa (art. 1 comma 4) che il disciplinare attuativo (art. 2 comma 2 lett.a) stabiliscono che il Piano paesaggistico sia redatto a partire dagli obiettivi di qualità paesaggistica definiti nell'“Atlante ricognitivo” e dagli “Ambiti di paesaggio”, già condivisi con il Ministero in sede di adozione della Variante al PTRC 2009, adottata con DGR del 10 aprile 2013, e contenuti nel “Documento per la valorizzazione del paesaggio del Veneto” elaborato del PTRC 2020.

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento, secondo le ricognizioni rappresentate nel “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto” è ricompresa all'interno dell'ambito di paesaggio n. 37 “*Bonifiche del Polesine Orientale*”, caratterizzato, per buona parte della sua estensione, dal «*risultato di significativi interventi di bonifica che attraverso la realizzazione di una adeguata rete di scolo e l'utilizzazione di impianti idrovori, hanno permesso la coltivazione. [...]*» [cfr. § Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 469-473, §Caratteri del paesaggio – Insedimenti e infrastrutture].

CONSIDERATO che per quanto attiene ai Caratteri del paesaggio dell'ambito indagato in particolare facendo riferimento ai *Valori naturalistico-ambientali* si sottolinea che *il valore naturalistico dell'area oggetto della ricognizione è identificabile principalmente nella presenza di importanti corsi d'acqua e di una fitta rete di scoli e canali.* (cfr. § Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 469-473, §Caratteri del paesaggio - Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali).

CONSIDERATO che per quanto attiene alle *Dinamiche di trasformazione*, si deve sottolineare che per quanto attiene all'*integrità storico-culturale*, «*nell'ambito sono ancora chiari i segni e le forme del cosiddetto “primo veneto”, costituito da paesi, borghi e corti, dispersi all'interno di vaste zone dedicate interamente alla produzione agricola. Sebbene il paesaggio sia stato in parte modificato dalla meccanizzazione dell'agricoltura, qui ne sono ancora riconoscibili le caratteristiche storiche e gli ambienti naturali tipici: dalle vaste campagne emergono città, piccoli centri e case sparse, disposti lungo i corsi fluviali e i paleoalvei*» (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 469-473, § Dinamiche di trasformazione - *Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale*).

CONSIDERATO che per quanto attiene ai *Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità* dell'ambito indagato «*il principale fattore di vulnerabilità del territorio è rappresentato dal rischio idraulico che nell'area oggetto della ricognizione è particolarmente elevato: [...]. Inoltre i fiumi Po ed Adige in regime di piena scorrono pensili e in tali condizioni la sicurezza idraulica è garantita solamente dalla stabilità stessa delle strutture arginali. Un secondo fattore critico è legato alla presenza nel territorio di numerosi dossi fluviali e paleoalvei che a causa dell'alta permeabilità costituiscono vie preferenziali per la contaminazione delle falde sotterranee in caso di spargimento e/o dispersione di liquidi inquinanti*» (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 469-473, § Dinamiche di trasformazione – *Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità*).

CONSIDERATO che tra gli Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA dell'ambito di paesaggio n. 37 *Bonifiche del Polesine Orientale*, indicati nel *Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto* si specifica che: «*L'area oggetto della ricognizione è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente rurale dal quale emergono le città, i paesi, i piccoli centri e le case sparse e che conserva ancora un certo grado di integrità naturalistica soprattutto lungo i numerosi corsi d'acqua e nelle zone umide presenti. Ciò deve essere considerato una risorsa e in quanto tale diventare l'eccellenza su cui impennare lo sviluppo futuro e rivolgere le attenzioni. [...]* Risulta di primario interesse anche preservare la continuità fisico-spaziale caratterizzante i paesaggi di bonifica e l'integrità del territorio aperto. (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 469-473, § *Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA*).



CONSIDERATO che per conservare e migliorare la qualità del paesaggio il PTRC propone, tra gli altri, i seguenti *obiettivi e indirizzi prioritari*:

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali

3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente artificializzati o degradati, in particolare i canali di bonifica qui largamente diffusi.

3c. Incoraggiare, ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale.

9. Diversità del paesaggio agrario

9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi, scoline, ecc.).

15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici

15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione (paesaggio delle bonifiche).

19. Integrità dei paesaggi aperti delle bonifiche

19.a Salvaguardare il carattere di continuità fisico-spaziale degli ambienti di bonifica.

19.b Riconoscere e salvaguardare il valore paesaggistico dell'insieme delle strutture delle bonifiche, anche a fine di una fruizione didattico-ricreativa.

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici

24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale.

24c. Promuovere interventi di riqualificazione degli spazi aperti, degli spazi pubblici e delle infrastrutture viarie, al fine di una loro maggiore compatibilità con il valore storico-testimoniale del contesto, anche migliorando le connessioni tra i diversi centri abitati attraverso interventi che ne esaltino il carattere urbano (percorsi ciclo-pedonali, ecc.).

26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi

26d. Promuovere un migliore insediamento paesaggistico ed ambientale delle aree produttive, [...] anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale.

VALUTATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze attuali e potenziali con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.

CONSIDERATO e **VALUTATO** in particolare che nell'area ricadente parzialmente nella fascia di rispetto fluviale ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. – Corsi d'acqua (Po di Levante Canal Bianco _ Ramo morto del Canal Bianco). non è prevista l'installazione di moduli fotovoltaici e che tale superficie è destinata ad opere di mitigazione che dovranno essere opportunamente progettate secondo il quadro prescrittivo sotto riportato.

VALUTATO che ulteriori accorgimenti dovranno essere presi per la mitigazione degli impatti generati dalla presenza dell'impianto, benché prevista la di fuori della fascia di rispetto del vincolo paesaggistico, data l'estensione dell'impianto e la prossimità dello stesso all'area tutelata.

CONSIDERATO che

VALUTATO che sebbene l'area interessata dall'impianto fotovoltaico sia in prossimità di un'immobile denominato "ex Chiesa Retinella" sottoposto alle disposizioni di tutela con D.M. 05-07-2006, tuttavia non interferirebbe con il bene culturale su menzionato attesa la vegetazione esistente nonché le opportune misure di mitigazione oggetto di prescrizioni sotto riportate.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla tutela archeologica la Soprintendenza ABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nel proprio parere endoprocedimentale ha ritenuto di non disporre la prosecuzione della verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dall'art. 1, c.7 e ss. dell'Allegato I-8 del D.Lgs. 36/2023



ritenendo comunque necessario che sia garantita, a scopo cautelativo, l'assistenza archeologica ai lavori di scavo come sotto riportato nel quadro prescrittivo.

CONSIDERATO che il proponente, in merito alla progettazione illuminotecnica, ha modificato il progetto in riscontro alla richiesta effettuata dal Comitato VIA della regione Veneto e che pertanto, la suddetta progettazione *ora limita i punti luce solo in corrispondenza dei due cancelli di accesso, uno sul lato nord e uno sul lato sud della recinzione, e delle due cabine D1 e D, per complessivi 4 punti luce, come rappresentato nell'elaborato grafico aggiornato "TAV.15.rev.01_S.diP. Imp.diVideosorveglianza"*; il proponente ha dichiarato inoltre che l'impianto entrerà in funzione solo in caso di emergenza o di tentativi di intrusione; considerato altresì che l'impianto avrà particolari caratteristiche che il CTR della regione del Veneto ha valutato conformi ai requisiti della LR 17/2009 e alle linee guida ARPAV (cfr. parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 223 del 23.11.2023, pag.29 – allegato alla DDR n. 63 del 13 dicembre 2023).

VALUATO quindi che il progetto illuminotecnico, per quanto sopra riferito, così come modificato in riscontro alla richiesta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A possa essere considerato di minor impatto sul paesaggio.

EVIDENZIANDO che, a parere di questa Amministrazione, in coerenza con il D.lgs n.152/2006 e con la normativa nazionale in materia di installazione di impianti per l'energia da fonti rinnovabili e con quanto ribadito anche dal PNIEC, è auspicabile che la scelta localizzativa per l'installazione di impianti fotovoltaici sia orientata prioritariamente verso aree già interessate da edificazioni, impermeabilizzazione e infrastrutturazione del suolo, per garantire il minor consumo dello stesso e il minore impatto paesaggistico in contesto agricolo.

CONSIDERATO che la scelta localizzativa dell'intervento in questione, sebbene su suolo attualmente utilizzato per scopi agricoli è in prossimità di un'area produttiva e già infrastrutturata.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal Proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio, ossia che per paesaggio «*si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*».

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024 e per il triennio 2024-2026* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 2 *Il contesto nazionale in cui in materia di tutela paesaggistica si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio.*

CONSIDERATO che l' Art. 3 ter del Dlgs 152/2006 stabilisce quale il principio dell'azione ambientale: *la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati*



all'ambiente, nonché al principio di "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

CONSIDERATO che la finalità della VIA, rinvenibile all'art. 4 dello stesso Dlgs 152/2006 ossia la valutazione dei progetti *ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile* e che all'art. 3 *quater* del Dlgs 152/2006 viene descritto *il principio dello sviluppo sostenibile per il quale ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.* In secondo luogo stabilisce *che anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.*

VALUTATO che alcuni elementi dell'impianto e le misure di mitigazione di impatto ambientale risultano ancora migliorabili e perfezionabili rispetto ai punti in cui la percezione è più significativa, così come indicato nelle prescrizioni sotto riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati prodotti e integrati dalla Società Eridano Srl nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, per quanto di propria competenza, esprime

parere positivo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Eridano Srl per il *Progetto di un impianto agrovoltaiico, composto da due sezioni di produzione e sistema da accumulo della potenza massima complessiva di 20,452MW. Procedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 VIA* nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali, **dalla n.1 alla n.5:**

1) Dovrà essere predisposto uno specifico elaborato grafico e cartografico che dimostri come:

1.1 L'area della fascia di rispetto fluviale ex art. 142 lett.c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. – Corsi d'acqua. (Po di Levante Canal Bianco – Ramo morto del Canal Bianco) sia mantenuta libera - da manufatti, impianti tecnologici, recinzioni, pannelli fotovoltaici ecc,- potranno esservi realizzate solo le opere di mitigazione con la scelta opportuna di specie arboree ed arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ripariale e secondo le indicazioni sotto riportate.

1.2 Le opere di mitigazione siano costituite dalla piantumazione di alberi di medio e alto fusto e specie arbustive (impiantati già sviluppati in termini di fusto e di chioma) lungo tutto il perimetro dell'impianto agrivoltaiico, esterne alla recinzione. In particolare la fascia di mitigazione dovrà essere: pluristratificata e plurispecifica, composta da specie arboree, arbustive e suffruticose appartenenti alla serie della vegetazione spontanea tipica del territorio, evitando il sesto di impianto regolare e facendo particolare riferimento alle specie della vegetazione potenziale naturale dell'area vasta.

Dovrà essere posta particolare attenzione alla parte della mitigazione posta verso la fascia di rispetto fluviale di cui al punto 1.1. e il bene culturale "ex Chiesa Retinella" sottoposto alle disposizioni di tutela con D.M. 05.07.2006.

1.3 I pannelli fotovoltaici siano del tipo non riflettente in superficie.

1.4 Sia adottata la progettazione illuminotecnica così come modificata in riscontro alla richiesta effettuata dal Comitato VIA della regione Veneto nel corso dell'istruttoria, nel rispetto quindi delle caratteristiche elencate a



pag. 29 del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 223 del 23.11.2023. In particolare, siano previsti i punti luce solo in corrispondenza dei due cancelli di accesso, uno sul lato nord e uno sul lato sud della recinzione e delle due cabine D1 e D, per complessivi 4 punti luce, come rappresentato nell'elaborato grafico aggiornato "TAV.15.rev.01_S. di P. Imp. di Videosorveglianza"; l'impianto entrerà in funzione solo in caso di emergenza o di tentativi di intrusione; l'impianto avrà particolari caratteristiche conformi ai requisiti della LR 17/200 e alle linee guida ARPAV (cfr. parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 223 del 23.11.2023, pag.29 – allegato alla DDR n. 63 del 13 dicembre 2023).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: macrofase: ANTE OPERAM – fase: 2. Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

- 2) Documentare il risultato delle opere di mitigazione al fine di assicurare che lo stesso sia atto concretamente a raggiungere quanto auspicato e di voler perfezionare in corso d'opera il processo di dislocazione e implementazione delle essenze arboree/arbustive qualora si dovesse rendere necessario per migliorare il risultato finale.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: macrofase: CORSO D'OPERA – fase: 5 Fase di rimozione e smantellamento del cantiere. - *Descrizione:* Al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e smantellamento del cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

- 3) Dovrà essere svolta una operazione di monitoraggio in fase di esercizio e dismissione del progetto volta a dimostrare la sopravvivenza delle specie piantate fornire adeguata irrigazione fino all'attecchimento delle stesse. Provvedere al monitoraggio dell'attecchimento e sostituire le piante che non sono sopravvissute al trapianto, prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il loro naturale sviluppo e assicurando, altresì, la loro costante cura e manutenzione.

In particolare dovrà essere garantita l'integrità e l'opportuna mitigazione dell'impianto da tutte le strade percorribili e in particolar modo verso la fascia di rispetto fluviale di cui al punto 1.1.e il bene culturale "ex Chiesa Retinella" sottoposto alle disposizioni di tutela con D.M. 05.07.2006.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: macrofase: CORSO D'OPERA

Fase 6 Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera

Fase 7 Fase di esercizio - Esercizio dell'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

- 4) Il progetto di dismissione dovrà assicurare la tutela dei beni interferiti, il ripristino degli elementi paesaggistici e l'adeguamento a eventuali normative intervenienti e strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti alla data della presentazione dell'istanza di ottemperanza.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: macrofase: POST-OPERAM



Fase 8 Fase di dismissione dell'opera - Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

- 5) Si ravvisa la necessità di garantire a scopo cautelativo, *l'assistenza archeologica ai lavori di scavo di maggiore impatto* sul sedime, quali quelli delle vasche di laminazione e dei pozzetti di ispezione, al fine di verificare l'eventuale emersione, nel corso dei lavori, di elementi archeologicamente rilevanti.

Resta inteso che la direzione delle indagini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004, compete alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, a cui dovranno essere comunicati, con congruo preavviso, non inferiore a 10 giorni, la data di inizio delle attività di assistenza e i nominativi degli archeologi professionisti incaricati. Si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali.

Ambito di applicazione Componenti/fattori ambientali: patrimonio culturale, archeologia

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza CORSO D'OPERA 5. Fase di cantiere. Durante l'allestimento del cantiere e i lavori per la realizzazione dell'opera.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Considerate le valutazioni della Soprintendenza ABAP in merito all'impatto sui beni paesaggistici, si fa presente che il concerto di questo competente Direttore generale del Ministero della cultura comprende l'Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 25 comma 2-*quinquies* del Dlgs n. 152/2006, nel rispetto di quanto stabilito dal quadro prescrittivo sopra riportato.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella - Servizio V DG-ABAP
Responsabile della U.O.T.T. n. 8
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG-ABAP

Dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO
DELLA CULTURA
06.05.2024
09:16:44
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it